



PROVINCIA DI CHIETI

Servizio Patrimonio e Valorizzazione Immobiliare – Espropri

oo

DECRETO MOTIVATO DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ PROVVISORIA E OCCUPAZIONE D'URGENZA N. 3 del 08 APRILE 2025

(art. 22.bis D.P.R. 327/2001 ss.mm.ii., modificato ed integrato dal D. Lgs 302/2002 c. 1 e 2)

Oggetto: PTRV 2001-03 - LAVORI DI COSTRUZIONE DELL'ASSE DI COLLEGAMENTO DEL PORTO DI ORTONA CON LA A14 (CH) – LAVORI RESIDUALI DI CUI AL CONTRATTO PRINCIPALE - PERIZIA DI VARIANTE.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 2

Premesso che:

- con l'Accordo di Programma del 24.03.2006 stipulato tra la Provincia di Chieti ed il Comune di Ortona, sono state disciplinate le modalità di coordinamento delle azioni per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento per la realizzazione dell'asse di collegamento del Porto regionale di Ortona con la A14 - 1° lotto in agro del comune di Ortona;
- con delibera del Consiglio Comunale di Ortona n. 34 del 25.05.2006 è stato ratificato il suddetto Accordo di Programma e che lo stesso ha costituito variante agli strumenti urbanistici vigenti;
- con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 407 del 10.10.2006 è stato approvato il progetto Definitivo dei lavori in argomento, anche ai fini della pubblica utilità dell'opera, ai sensi dell'art. 12, del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327;
- con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 449 del 03.11.2006 è stato approvato il progetto esecutivo dei "Lavori di costruzione dell'asse di collegamento del Porto Regionale di Ortona con il Casello A14 – 1° Lotto", per un importo complessivo di € 10.329.137,98;
- con Decreto Motivato n. 56 del 23 ottobre 2007 è stata disposta l'occupazione anticipata finalizzata all'esproprio e stabilita la relativa determinazione, in via provvisoria, dell'indennità di espropriazione per i terreni in catasto individuati in agro del comune di Ortona;
- con decreto Definitivo n. 7 del 14 settembre 2015 si è provveduto ad espropriare definitivamente parte dei terreni necessari alla realizzazione dell'opera in argomento e ricompresi fra quelli occupati con Decreto Motivato sopra richiamato;

Tenuto conto che:

- a seguito di esperimento di asta pubblica, con Disposizione Dirigenziale n. 55743 del 12.09.2007 veniva definitivamente aggiudicato all'Associazione Temporanea di Imprese "Di Persio Costruzioni s.a.s. di Di Persio Luca & C. - CO.GE.PRI. s.r.l." il relativo appalto per la realizzazione dei lavori di cui alla presente;
- con Determinazione n. 1593 del 17.11.2011 veniva approvata la Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva n. 1 resasi necessaria per il completamento dei lavori;

- con Determinazione n. 530 del 13.07.2017 veniva approvata la Perizia di Variante Tecnica n. 2 resa necessaria per i successivi danni derivanti da smottamenti per avverse condizioni meteo;
- con Determinazione Dirigenziale n. 325 del 03/04/2023 veniva stabilito, tra l'altro, di risolvere il contratto d'appalto per l'esecuzione dei "Lavori di costruzione dell'asse di collegamento del Porto di Ortona con la A14 – 1° Lotto";
- con Decreto Presidenziale n. 45 del 18.04.2023 veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo avente ad oggetto "Lavori di costruzione dell'asse di collegamento del Porto Regionale di Ortona con la A14 (Ch) – Lavori residuali di cui al contratto principale";
- con Determinazione Dirigenziale n. 1500 del 29.12.2023 si è preso atto sia di quanto disposto con Determinazione direttoriale n. 170 del 23.06.2023 che della determinazione n. 392 del 18.12.2023 entrambe dell'A.R.I.C., con le quali sono stati aggiudicati, tra l'altro, i "Lavori di costruzione dell'asse di collegamento del porto di Ortona con la A14 (CH) – Lavori residuali di cui al contratto principale" al R.T.I. Strade e Ambiente srl (Capogruppo/Mandataria) con sede legale in Chieti in Via Erasmo Piaggi, 65 P.IVA 02189740695 e CO.GE.PRI. srl (Mandante), con sede legale in Guardiagrele Via F.M. De Benedictis, 4 P.IVA 01818970699";
- con Determinazione Dirigenziale n. 986 del 09.10.2024 veniva approvata la variante tecnica e suppletiva dei lavori denominati "Lavori di costruzione dell'asse di collegamento del Porto Regionale di Ortona con la A14 (Ch) – Lavori residuali di cui al contratto principale";
- con Determinazione Dirigenziale n. 1084 del 28.10.2024 si è provveduto ad approvare il certificato di collaudo tecnico-amministrativo dei lavori principali, realizzati dall'A.T.I. "Di Persio Costruzioni s.a.s. di Di Persio Luca & C. - CO.GE.PRI. s.r.l."

Evidenziato, che in sede di redazione della perizia di variante, il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Pasquale Scazzariello riportava, fra le cause che hanno reso necessaria la redazione della succitata variante, quanto segue:

"In corso d'opera, durante la esecuzione dei lavori, si sono riscontrate alcune problematiche per le quali si ritiene opportuno prevedere modifiche, sebbene non sostanziali, al progetto appaltato finalizzate, sostanzialmente, alla regolarizzazione della livelletta stradale nell'ultimo tratto viario, alla esatta definizione dei tratti di muro di contenimento della scarpata di monte in rapporto alla reale orografia dei terreni, alla regimentazione delle acque di pioggia ove mancante, alla sistemazione delle banchine in terra e delle scarpate. È inoltre prevista l'eliminazione della geostuoia causa la presenza, sulle scarpate, di stabili e ben strutturati apparati radicali, ricreatisi nel tempo intercorso dalla ultimazione delle opere originarie. I lavori in variante consistono, sostanzialmente, nelle seguenti migliorie:

- Riutilizzo del materiale di scavo nell'ambito del cantiere;
- Regimentazione acque meteoriche;
- Parziale modifica del tracciato stradale e della livelletta;
- Ottimizzazione dei muri di contenimento della scarpata lato monte."

Considerato che:

- la "parziale modifica del tracciato stradale e della livelletta" prevista nella perizia di variante approvata con Determinazione Dirigenziale n. 986/2024, comporta l'occupazione di ulteriori terreni rispetto a quelli già individuati nel piano particellare di esproprio allegato al Progetto Esecutivo approvato con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 407 del 10.10.2006 e a quelli già occupati con Decreto Motivato n. 56 del 23 ottobre 2007, come da tavola 07_Piano Particellare di Esproprio, allegato alla stessa variante;

- come previsto dagli elaborati costituenti la variante tecnica e suppletiva dei lavori denominati “Lavori di costruzione dell’asse di collegamento del Porto Regionale di Ortona con la A14 (Ch) – Lavori residuali di cui al contratto principale” approvata con Determinazione Dirigenziale n. 986/2024, per l’esecuzione dei lavori, si rende necessario – con carattere di urgenza ed indifferibilità - occupare terreni attigui a quelli già occupati, al fine di dare esecuzione ai lavori previsti dalla Variante sopra richiamata;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 148 del 06.02.2025, con la quale si determinava fra l’altro:

...omissis...

- di dare atto, in ragione di quanto in premessa, che i lavori di realizzazione dell’asse di collegamento denominati “Lavori di costruzione dell’asse di collegamento del Porto Regionale di Ortona con la A14 (Ch)” il cui progetto definitivo è stato approvato con D.G.P.n. 407 del 10.10.2006, unitamente ai lavori residuali, denominati “Lavori di costruzione dell’asse di collegamento del Porto Regionale di Ortona con la A14 (Ch) - lavori residuali di cui al contratto principale” il cui progetto definitivo è stato approvato con decreto Presidenziale n.45 del 18.04.2023 e i lavori previsti dalla rispettiva variante tecnica e suppletiva approvata con Determinazione Dirigenziale n.896 del 09.10.2024, rivestono carattere di pubblica utilità. Il Decreto di Esproprio definitivo dovrà essere emesso entro cinque anni dalla data di approvazione della presente, salvo ulteriori proroghe ai sensi del comma 5 dell’art. 13 del D.P.R. 327/2001;
- di dare atto che con Determinazione Dirigenziale n. 986 del 09.10.2024 è stata approvata la variante tecnica e suppletiva dei lavori denominati “Lavori di costruzione dell’asse di collegamento del Porto Regionale di Ortona con la A14 (Ch) – Lavori residuali di cui al contratto principale” che prevede l’occupazione di terreni attigui a quelli già occupati con decreto motivato n. 56/2007 – giusta pubblica utilità dell’opera estesa anche ai suddetti terreni indicati nell’elaborato “07_piano particellare di esproprio” che allegato alla presente ne costituisce parte sostanziale ed integrante;
- di integrare, il provvedimento di approvazione del Progetto Esecutivo dei “Lavori di costruzione dell’asse di collegamento del Porto Regionale di Ortona con la A14 (Ch)” avvenuto con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 407 del 10.10.2006, il provvedimento di approvazione dei lavori denominati “Lavori di costruzione dell’asse di collegamento del Porto Regionale di Ortona con la A14 (Ch) – Lavori residuali di cui al contratto principale”, avvenuto con Decreto Presidenziale n.45 del 18.04.2023 e il provvedimento di approvazione della variante tecnica e suppletiva dei “Lavori di costruzione dell’asse di collegamento del Porto Regionale di Ortona con la A14 (Ch) – Lavori residuali di cui al contratto principale” avvenuto con Determinazione Dirigenziale n. 986 del 09.10.2024, ai sensi del comma 14, art. 16 del D.P.R. n. 327/2024, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
- di dare atto che l’esecuzione dei lavori di cui alla perizia di variante sopracitata riveste carattere di urgenza ed indifferibilità;

...omissis..

Ritenuto che occorre procedere all’occupazione d’urgenza, ai sensi dell’art. 22 bis del D.P.R. n° 327/2001, dei terreni necessari all’esecuzione dei lavori di cui all’oggetto,

Dato atto che l’esecuzione dei lavori riveste carattere d’urgenza e ravvisata la necessità di emanare, senza particolari indagini e formalità, il decreto che determina, in via provvisoria, l’indennità di occupazione e di esproprio anticipata dei beni interessati;

Visti:

- il D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 22 bis;
- la Legge Regionale 3 marzo 2010 n. 7;
- l'art. 107 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267;
- il Decreto del Presidente della Provincia di Chieti n. 220 del 30 dicembre 2022 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente del Settore 2 all'ing. Paola CAMPITELLI;

Accertata la propria competenza all'emanazione del presente atto;

DECRETA

Art. 1

Le premesse, unitamente all'allegato allegati a), formano parte integrale e sostanziale del presente provvedimento.

Art.2

È disposta, in favore della Provincia di Chieti con sede in c.so Marrucino 97, Chieti C.F. 80000130692 – l'occupazione d'urgenza dei terreni, come riportato nell'Allegato a) "Elab. 7_ Piano Particellare di Esproprio - Variante per la realizzazione dei lavori di "Lavori di costruzione dell'asse di collegamento del Porto Regionale di Ortona con la A14 (CH) LAVORI RESIDUALI DI CUI AL CONTRATTO PRINCIPALE - CUP: D71B06000370002

Art.3

Di determinare in via provvisoria le indennità di esproprio come riportato nell'Allegato a) "Elab. 7_ Piano Particellare di Esproprio - Variante";

Art.4

L'esecuzione del presente provvedimento, ai fini dell'immissione in possesso, da effettuarsi con le modalità dell'Art. 24 del T.U.E., dovrà aver luogo nel termine di tre mesi dall'emanazione del Presente Provvedimento.

Art. 5

Che ai sensi del art. 22 bis, il decreto definitivo di esproprio dovrà essere emanato nel termine di cui all'art.13 del D.P.R. 327/2001 e precisamente entro cinque anni dall'approvazione del progetto definitivo.

Art. 6

Le ditte proprietarie che intendono accettare le indennità loro attribuite, potranno darne comunicazione all'Ufficio Patrimonio e Valorizzazione Immobiliare - Espropri della Provincia di Chieti entro il termine di trenta giorni, decorrenti dalla data di immissione in possesso, ed avranno diritto a ricevere un acconto pari all'80% dell'indennità; a tale scopo dovranno inoltrare ai recapiti dell'autorità espropriante nel predetto termine, una dichiarazione di accettazione, resa con l'apposito modello predisposto dall'autorità espropriante denominato "dichiarazione di accettazione dell'indennità di espropriazione e di cessione volontaria dei beni" contenente espressa attestazione circa l'assenza di diritti di terzi sul bene.

Decorsi, senza riscontro per l'accettazione dell'indennità proposta, trenta giorni dalla data di immissione in possesso, deve intendersi come non concordata la determinazione delle indennità e quindi verrà disposto il deposito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, delle indennità provvisorie non accettate, ai sensi dell'art. 20 comma 14 del D.P.R. 327/2001, ed il procedimento continuerà con l'applicazione delle norme sancite nel T.U.E; in particolare gli espropriandi avranno la facoltà di proporre istanza di determinazione definitiva dell'indennità per mezzo di un collegio di tecnici, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii., nominando un proprio tecnico di fiducia;

In caso di ulteriore silenzio la Provincia di Chieti procederà d'ufficio a richiedere la determinazione dell'indennità definitiva all'apposita Commissione Provinciale.

Art.7

Il pagamento del saldo avrà luogo una volta effettuato il frazionamento catastale delle aree interessate, ed individuate le superfici definitive di esproprio, con effettuazione del computo e conguaglio in fase di liquidazione del saldo dell'indennità e dopo il ricevimento della documentazione comprovante, anche mediante attestazione notarile, la piena e libera proprietà dei beni, nonché la certificazione necessaria per il riconoscimento delle indennità aggiuntive e/o maggiorazioni.

Art.8

Nei trenta giorni successivi la redazione dello stato di consistenza e della contestuale immissione in possesso, i proprietari, anche nel caso di non condivisione della indennità offerta, potranno presentare osservazioni scritte e depositare documenti.

A seguito della presentazione delle osservazioni, la Provincia di Chieti si riserva di assumere i provvedimenti conseguenti rideterminando se del caso l'indennità provvisoria.

Art.9

Le indennità determinate nel presente decreto possono essere soggette a ritenute del 20%, ai sensi di quanto disposto dall'art.35 del D.P.R. 327/2001, qualora le aree interessate dall'esproprio siano incluse all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C, D di cui al D.M. 2 aprile 1968 in favore dei soggetti non esercitanti un'impresa commerciale.

AVVISA

(esecuzione del decreto)

- Che il presente decreto sarà eseguito tramite verbalizzazione dello stato di consistenza e contestuale immissione in possesso da parte dell'autorità espropriante, **che avverrà il giorno giovedì 24 aprile 2025 dalle ore 10:30, in prossimità dei beni da occupare e/o espropriare.**
- Le ditte intestatarie sono invitate ad essere presenti alle operazioni, al fine di constatare lo stato effettivo degli immobili all'atto dell'immissione in possesso.
- Si fa presente in ogni modo che in caso di assenza delle ditte intestatarie, si procederà ugualmente alle operazioni di cui sopra e il relativo verbale sarà sottoscritto da due testimoni.
- Al contraddittorio sono ammessi anche gli eventuali fittavoli, mezzadri, coloni o compartecipanti.

DISPONE

- la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio Online della Provincia di Chieti, sull'Albo Pretorio di comuni di Miglianico e per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- che il presente decreto venga notificato nei modi di legge, alle ditte catastalmente intestatarie;
- la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento per il compimento dei successivi dei successivi adempimenti;
- che tutte le comunicazioni indirizzate dagli interessati dovranno essere inviate alla **Provincia di Chieti – Servizio Patrimonio e Valorizzazione Immobiliare, Espropri** con le seguenti modalità:
 - tramite PEC all'indirizzo: protocollo@pec.provincia.chieti.it;
 - tramite raccomandata A/R all'indirizzo: C.so Marrucino, 97 – 66100 – Chieti (Ch);
 - tramite consegna a mano presso la sede della Provincia di Chieti ubicata al corso Marrucino 97, 66100 – Chieti c/o l'Ufficio Protocollo al piano secondo.

COMUNICA

- che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. della Regione Abruzzo nel termine di 60 giorni dalla notifica o dell'avvenuta conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima notifica o avvenuta conoscenza fermo restando la giurisdizione del giudice ordinario per controversie



PROVINCIA
DI CHIETI



Provincia del Parco Nazionale della Maiella
Provincia della Via Verde della Costa dei Trabocchi
Provincia dei Cammini Religiosi

riguardanti la determinazione dell'indennità ai sensi degli artt. 53 e 54 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

- che ai sensi del GDPR Regolamento UE 2016/679 il trattamento dei dati viene effettuato esclusivamente con la finalità di dare corso alle procedure espropriative, sia con modalità cartacee che informatiche.

Il Dirigente del Settore 2
Dott. Ing. Paola CAMPITELLI



PROVINCIA
DI CHIETI



Provincia del Parco Nazionale della Maiella
Provincia della Via Verde della Costa dei Trabocchi
Provincia dei Cammini Religiosi

ESTRATTO DELL'ALLEGATO A)
"PIANO PARTICELLA DI ESPROPRIO"

N. DITTA	DITTA CATASTALE	COMUNE	FOGLIO	PARTICELLA	SUPERFICIE TOTALE	SUPERFICIE DA ESPROPRIARE	VALORE UNITARIO	INDENNITA' OFFERTA
			n.	n.	mq	mq	€/mq	€
1	MARCHEGGIANI MANOLA	ORTONA	32	4606	285,00	285,00	2,00 €	570,00 €
	MORETTI EZIO	ORTONA	32					
2	MARCHEGGIANI MANOLA	ORTONA	32	1125	10,00	10,00	2,00 €	20,00 €
	MORETTI EZIO	ORTONA	32					
3	MARCHEGGIANI MANOLA	ORTONA	32	4602	555,00	555,00	2,00 €	1 110,00 €
	MORETTI EZIO	ORTONA	32					
4	MARCHEFFIANI GIUSEPPE	ORTONA	32	4604	2545,00	1008,76	2,00 €	2 017,52 €
5	FARINELLI GABRIELE	ORTONA	32	4608	840,00	525,60	2,00 €	1 051,20 €
	FARINELLI LUCIANO	ORTONA	32					
	FARINELLI ROSARIA	ORTONA	32					
	BOSICA LILLIANA	ORTONA	32					
	FARINELLI ANTONIO	ORTONA	32					
	FARINELLI FABIO	ORTONA	32					